INDIRIZZO (UE) 2025/2212 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 ottobre 2025
che modifica l'indirizzo (UE) 2021/833 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14) *(BCE/2025/34)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 127, paragrafo 2, e 127, paragrafo 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [2] per includere le imprese di investimento di classe 1 nell'ambito di applicazione dei requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi. Per supportare l'analisi della stabilità finanziaria, la politica macroprudenziale e l'analisi strutturale, è necessario che i dati bancari consolidati contemplino l'intero spettro del settore bancario dell'Unione ed è pertanto necessario includere le imprese di investimento di classe 1 negli aggregati statistici per tenere conto di tale modifica. In particolare, si ritiene che i vantaggi derivanti dalla garanzia di una completa copertura del settore bancario dell'Unione per mezzo dell'inserimento delle imprese di investimento di classe 1 negli aggregati statistici prevalgano rispetto all'impatto sulla preservazione della continuità delle serie temporali.

(2) La compilazione di dati bancari consolidati si basa, in larga misura, sui dati in materia di vigilanza delle banche definiti nei quadri di riferimento per le segnalazioni dell'Autorità bancaria europea (ABE). Con la creazione del Meccanismo di vigilanza unico, tali dati sono stati messi a disposizione della Banca centrale europea (BCE) per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. In determinate circostanze, è efficiente avvalersi di tali dati messi a disposizione della BCE per effettuare anche le aggregazioni necessarie per la compilazione delle informazioni statistiche di cui all'indirizzo (UE) 2021/833 della Banca centrale europea (BCE/2021/14) [3] attraverso un sistema informatico centrale. L'aggregazione centralizzata delle statistiche presso la BCE può anche migliorare la coerenza dei dati tra i diversi paesi. È opportuno che siano introdotte disposizioni per consentire l'aggregazione da parte della BCE su richiesta delle banche centrali nazionali (BCN) e in modo da preservare l'accuratezza e la continuità delle serie temporali statistiche e salvaguardare la tempestiva prosecuzione del processo di compilazione statistica. In tale contesto, è opportuno che la BCE valuti attentamente le richieste delle BCN di effettuare l'aggregazione centralizzata, verificandone la fattibilità caso per caso, e dia priorità alle richieste sulla base di criteri specifici e oggettivi. In particolare, al fine di assicurare la copertura di tutti gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14), è opportuno che le BCN segnalino i dati supplementari come richiesto.

(3) Quando effettua l'aggregazione attraverso il proprio sistema informatico centrale, la BCE è anche in grado di verificare la completezza e l'affidabilità delle statistiche aggregate. Per questo motivo, è efficiente che la BCE effettui la verifica delle statistiche aggregate, sostituendo la verifica da parte delle BCN. A tale riguardo, poiché le BCN possono essere in possesso di ulteriori conoscenze sui singoli soggetti del sistema bancario, è necessario che le BCN nominino dei referenti designati per la condivisione di tali conoscenze, laddove siano rilevanti per la verifica da parte della BCE delle statistiche aggregate.

[1] Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
[2] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
[3] Indirizzo (UE) 2021/833 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sui dati bancari consolidati (BCE/2021/14) (GU L 208 dell'11.6.2021, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/833/oj).